

N. 1042-822-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(RELATORE **ALESSANDRINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**MORO**)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(**TAVIANI**)

DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**REALE ORONZO**)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(**TREMELLONI**)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(**PIERACCINI**)

DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(**FERRARI AGGRADI**)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(**MEDICI**)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(**BOSCO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(**GIOLITTI**)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(**COLOMBO EMILIO**)

alla Presidenza il 29 febbraio 1964

Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALICATA, Busetto, Vianello, Lizzero, Marchesi, Ambrosini, Ferrari Francesco, Golinelli, De Polzer, Franco Raffaele, Bernet Maria, Pajetta, Laconi, Miceli, Tognoni, D'Alessio, Cinciari Rodano Maria Lisa, Sulotto, Natoli, Galluzzi, D'Alema, De Pasquale, Barca, Bastianelli, Chiaromonte, Lajolo, Lama, Gessi Nives, Ognibene, Rossanda Banfi Rossana

Presentata il 13 dicembre 1963

Integrazioni e modifiche alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

Presentata alla Presidenza il 10 aprile 1964

ONOREVOLI COLLEGHI / — 1 — Sei mesi sono ormai trascorsi dalla tragica notte del 9 ottobre 1963 che vide l'immensa ondata, sollevata dalla frana caduta dal monte Toc nel bacino del Vajont, abbattersi devastatrice sugli abitanti di Erto e Casso e, trascinata la diga posta a sbarramento del lago artificiale, seminare distruzione e morte lungo il corso del Piave. Il nome di Longarone, l'operoso centro urbano dove la sciagura ha assunto proporzioni apocalittiche, è entrato nel cuore di tutti gli italiani che non possono dimenticare l'allucinante spettacolo del paese raso al suolo dalla furia delle acque. Una pacifica comunità è stata quasi interamente sradicata dalla sua sede secolare e la sua operosa popolazione distrutta. Altri paesi hanno perso una parte degli abitanti travolti nelle case mentre fiduciosi si abbandonavano, dopo una giornata di lavoro, al sonno ristoratore.

Il disastro si è rivelato, a prima vista, di dimensioni inimmaginabili per l'ampiezza delle devastazioni causate e per lo sconvolgimento socio-economico recato a operose zone delle province di Belluno e di Udine.

Infatti, se la tremenda alluvione ha seminato lutti e distruzione fra le popolazioni insediate lungo il corso del Piave in provincia di Belluno, non ha lasciato indenne quel lem-

bo del Friuli che circonda il lago artificiale da cui è partita l'inarrestabile massa d'acqua che tutto ha travolto.

Morti e devastazioni si sono avute nel comune di Erto e Casso in provincia di Udine che, a seguito del disastroso evento e dei pericoli che ancora incombono sugli abitati, venne completamente sgomberato dalla popolazione superstite.

Le conseguenze della catastrofe non si limitano alla dolorosissima perdita di vite umane e all'annientamento di beni materiali, ma si allargano notevolmente, se si considerano i danni derivanti alla zona a seguito dello sconvolgimento sociale ed economico venutosi a determinare per la scomparsa di tanti abitanti, la dispersione dei superstiti e la cessazione di ogni attività produttiva.

Lo scompenso sociale ed economico causato dal disastro estende le sue influenze negative ben oltre i confini del territorio direttamente colpito dal luttuoso evento. Difatti una più vasta zona — di fondo valle e di montagna — risente del turbamento di equilibrio fra uomo, ambiente e risorse, verificatosi a seguito del disastro.

Rilevanti alterazioni nell'economia di una zona molto estesa sono prevedibili anche in conseguenza dei provvedimenti che si rende-

ranno necessari per dare alle popolazioni, così duramente colpite, la sicurezza di poter ricostruire le loro case, i loro paesi senza correre altri pericoli.

2 — L'intervento del Governo, del Parlamento e delle autorità locali in favore delle popolazioni colpite dal disastro, è stato immediato. Ad opera delle Amministrazioni provinciali e comunali, con la collaborazione efficace delle Autorità militari e di Enti assistenziali ed organizzazioni benefiche, si provvide ai primi soccorsi.

Il 16 ottobre 1963, con la costituzione del Commissariato del Governo per la zona del Vajont, affidato alla responsabilità dell'onorevole Giacomo Sedati, fu coordinata l'opera di soccorso alle popolazioni colpite dalla sciagura.

Il Commissario straordinario, coadiuvato da due sub-commissari, assunse anche il compito della riorganizzazione e direzione di tutti i servizi dei territori colpiti dal disastro.

Il 18 ottobre venne emanato un decreto legislativo, convertito nella legge 6 novembre 1963, n. 1358, che sospese i normali termini di prescrizione e di decadenza e regolò, in relazione alla situazione, i termini cambiari e degli altri titoli di credito aventi forza esecutiva. Qualche giorno dopo, il Parlamento discusse, con procedura di urgenza, il disegno di legge: « Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » divenuto legge 4 novembre 1963, n. 1457. Ora la Camera, in base all'esperienza e alle conoscenze acquisite nei mesi successivi al disastroso evento e assolvendo all'impegno morale allora assunto di rivedere i provvedimenti adottati, è chiamata ad integrare tale legge.

È giusto ricordare, in questa circostanza, la sensibilità di cui ha dato prova la Commissione dei lavori pubblici nella seduta del 24

ottobre 1963 — la più lunga che sia stata tenuta da una Commissione — nel corso della quale si giunse, dopo 13 ore di discussione, svoltasi in gran parte di notte, all'approvazione della legge n. 1457.

Nel contempo venne emanato il 31 ottobre un altro decreto legge, convertito nella legge 27 dicembre 1963, n. 1868, che dispose stanziamenti urgenti necessari ad attuare, con procedura rapida, opere di sicurezza e di assistenza per la zona devastata e per la popolazione superstite.

3 — La mattina del 10 ottobre 1963, le conseguenze del disastro apparvero nella loro tragica realtà: nel comune di Longarone si accertò la distruzione quasi completa dell'abitato di Longarone e la scomparsa totale delle frazioni di Pirago, Villanova, Rivalta e Faè.

Nel comune di Caltellavazzo, la distruzione di parte delle abitazioni della frazione di Codissago sulla sponda sinistra del Piave e dell'abitato di Villa Malcolm sulla sponda destra.

Nel comune di Erto e Casso, la distruzione della parte bassa dell'abitato di Casso e quella degli abitati delle frazioni Le Spesse e San Martino, facenti parte del territorio di Erto.

Si constatò, inoltre, che l'onda di piena aveva recato distruzioni, anche se di entità minore, fino a Belluno.

Insieme alle abitazioni, sono scomparsi i ponti, le strade, le opere igieniche, gli edifici pubblici e gli opifici, le strutture commerciali e agricole che assicuravano, a gran parte della popolazione della zona, decorose condizioni di vita.

I terreni fertili sono stati dilavati o sepolti sotto metri di macerie.

L'ampiezza delle devastazioni rilevata in provincia di Belluno si può desumere dal seguente prospetto, che, per quanto non ufficiale e incompleto, dà un'idea dei danni.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

COMUNE	Ditte (numero)	SUPERFICIE IN ETTARI			Particelle + Sub	ABITAZIONI		ENTI		ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ARTIGIANE		Attività industriali	Immobili esenti
		Privati	Demanio	Totale		Numero	Vani	Numero	Metri cubi	Numero	Metri quadrati		
Longarone	599	211	61	272	1.663	513	3.164	6	13.252	203	13.146	27	14
Castellavazzo	157	29	1	30	317	60	410	—	—	17	942	5	—
Ponte nelle Alpi	294	91	36	127	683	3	15	—	—	1	225	—	—
Belluno	86	56	23	79	184	41	195	—	—	12	1.363	3	1
Limana	12	44	12	56	31	—	—	—	—	—	—	—	—
Mel	7	3	6	9	14	—	—	—	—	—	—	—	—
Lentiai	70	13	15	28	104	2	14	—	—	1	38	1	—
Sedico	4	2	—	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—
Feltre	32	14	92	106	111	—	—	—	—	—	—	—	—
Quero	24	6	—	6	39	—	—	—	—	—	—	—	—
Alano di Piave	11	2	—	2	16	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	1.296	471	246	717	3.169	619	3.798	6	13.252	234	15.714	36	15

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

A Erto e Casso, in provincia di Udine, si ebbero 308 abitazioni distrutte o gravemente danneggiate e circa 800 ettari di terreno agrario e boschivo perduti per lo sconvolgimento causato dall'urto della massa d'acqua che, ritirandosi, in molti casi ha asportato l'*humus* lasciando in superficie la nuda e sterile roccia. L'entità dei danni alle aziende industriali, artigiane, commerciali ed agricole, rilevata a seguito di un primo accertamento, è molto grave, come si può desumere dal seguente prospetto:

	Distrutte	Danneg- giate	Totale
<i>Provincia di Belluno:</i>			
Aziende industriali	17	5	22
» artigiane	59	17	76
» commerciali	95	—	95
	<u>171</u>	<u>22</u>	<u>193</u>

a cui si devono aggiungere, in numero di 197, le aziende agricole completamente distrutte o variamente danneggiate.

In provincia di Udine, una sola azienda industriale è andata distrutta, ma a seguito dello sgombero di Erto e Casso, vennero abbandonate 7 aziende artigiane e 23 aziende commerciali.

Per quanto si riferisce all'agricoltura, gran parte delle aziende risultano distrutte.

Le vittime del disastro, salvo più esatti accertamenti riguardanti soprattutto persone temporaneamente residenti nella zona devastata o di passaggio, risultarono 1818, delle

quali 1456 appartenenti al Comune di Longarone, 110 a quello di Castellavazzo, 151 al Comune di Erto e Casso e le rimanenti a altri comuni.

Il Commissariato del Governo, valendosi della generosa e insostituibile collaborazione delle Forze Armate, poté disporre con estrema sollecitazione provvedimenti di emergenza rivolti ad assicurare la protezione delle popolazioni scampate al disastro e a fornire una congrua assistenza alle persone rimaste prive di abitazione e di mezzi o sfollate dai luoghi di abituale residenza per motivi di sicurezza.

Nel contempo, si adottarono tutti i provvedimenti idonei a garanzia delle condizioni igieniche e sanitarie della zona e al ristabilimento degli indispensabili collegamenti telefonici e telegrafici, come pure al ripristino, anche se precario, della viabilità e dei trasporti, servizi assolutamente necessari allo apprestamento dei soccorsi e al ristabilimento delle condizioni di vita.

Le disposizioni contenute nella legge 4 novembre 1963, n. 1457 e in quella successiva del 27 dicembre 1963, n. 1868, già richiamate, permisero di impostare un'azione precisa per favorire la ricostituzione delle comunità distrutte o disperse, ricostruendo, nel limite del possibile, nuovi centri di vita e di produttività.

Il prospetto che segue presenta una sintesi degli stanziamenti disposti con le due leggi enunciate, cui si devono aggiungere gli stanziamenti per 3 miliardi che saranno approvati con legge di bilancio — per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 — a norma dell'articolo 6 legge 5 novembre 1963, n. 1457.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SCOPO DELLA SPESA	Articolo	Ministero erogatore ed esercizio	In milioni di lire
<i>Decreto legge 31 ottobre 1963, n. 1408, convertito nella legge 27 dicembre 1963, n. 1868.</i>			
Interventi di somma urgenza	Articolo 1	Lavori pubblici 1963-64	4.000
Assistenza e soccorso alle popolazioni . . .	Articolo 4	Interno 1963-64	3.000
			7.000
<i>Legge 4 novembre 1963, n. 1457.</i>			
Interventi di somma urgenza	Articolo 1	Lavori pubblici 1963-64	1.000
Ripristino opere Enti pubblici	"	Lavori pubblici 1963-64	2.000
Sistemazioni urbanistiche	"	Lavori pubblici 1963-64	3.000
Contributi per il ripristino di fabbricati di proprietà privata	"	Lavori pubblici 1963-64	4.000
Assistenza e soccorso alle popolazioni . . .	Articolo 7	Interno 1963-64	1.000
Integrazione dei bilanci degli Enti locali .	Articolo 11	Interno 1963-64	300
	"	Interno dal 1° luglio 1931 al dicembre 1964	300
	"	Interno 1965	300
Aziende agricole	Articolo 21	Agricoltura 1963-64	500
Aziende industriali, commerciali ed artigiane	Articolo 20	Industria 1963-64	600
	"	Industria dal 1° luglio 1931 al dicembre 1964	300
	"	Industria 1965	300
Interessi di moratoria	"	Industria 1963-64	20
	"	Industria dal 1° luglio 1931 al dicembre 1964	10
	"	Industria 1965	10
Contributi in conto corrente per interessi riattivazione impianti	"	Industria 1963-64	100
	"	Industria dal 1° luglio 1931 al dicembre 1964	50
	"	Industria dal 1965 al 1978	1.350
			15.140
<i>Legge 4 novembre 1963, n. 1457 (applicazione dell'articolo 6) in virtù del quale si dà la possibilità di disporre con legge di bilancio interventi per conto del Ministero dei lavori pubblici nel triennio 1964-65-1966-67.</i>			
Ripristino di opere per Enti pubblici . .	Articolo 1	Lavori pubblici II semestre 1964	750
Sistemazioni urbanistiche	"	Lavori pubblici II semestre 1964	1.250
Contributo per ripristino di fabbricati di proprietà privata	"	Lavori pubblici II semestre 1964	1.000
			3.000
Totale generale della spesa . . .			25.140

All'importo complessivo di 25 miliardi e 140 milioni spendibile per avviare la rinascita della zona colpita dal disastro, si debbono aggiungere le somme pervenute dalla pubblica generosità e il costo di provvidenze varie concesse a favore dei lavoratori subordinati.

4 — Il problema principale da affrontare, oltre all'assistenza della popolazione superstite, era di ristabilire una situazione di sicurezza generale, che permettesse di guardare nuovamente, dopo la grande sciagura, con fiducia all'avvenire.

Si doveva ritrovare l'equilibrio nella natura che l'uomo aveva piegato alla sua volontà.

Era necessario svuotare il bacino artificiale, parzialmente invaso dalla massa di frana, delle acque residue, senza di che il pericolo di altre sciagure non sarebbe stato allontanato.

Il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, a questo riguardo, ha emanato le proprie direttive, come venne già ricordato dall'onorevole Baroni nella sua relazione al provvedimento recante la conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1963, n. 1408, con i voti 18 ottobre 1963, n. 2136 e 5 novembre 1963, n. 2231, ispirandosi ai seguenti criteri uniformatori. « conservare la diga nella nuova funzione di sostegno del materiale frana-

to; controllare la struttura della diga nella nuova situazione di vincolo e di carico; evitare l'arrivo di materiale di frana nel letto del Piave; estromettere nel tempo più rapido possibile le acque meteoriche del lago residuo ».

Da quanto si è potuto sapere, un primo controllo sulla struttura della diga ha dato esito favorevole, nel senso che lo sbarramento sembra essersi dimostrato idoneo alla sua nuova funzione di sostegno del materiale di frana. L'esame dettagliato e l'osservazione continua cui è sottoposta la zona franata ne hanno finora indicato la stabilità e la mancanza di allarmanti e pericolosi movimenti verso la diga. Infine, per quel che riguarda l'estromissione delle acque del lago residuo, è già entrato in funzione un impianto di pompaggio che permette lo scarico nella Cimoliana di circa 2.500 litri di acqua al secondo.

In relazione ai criteri succitati del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coordinati dal Presidente della terza Sezione del Consiglio stesso, risultano appaltate, ed in parte eseguite, opere per poco più di 4 miliardi di lire mentre sono ancora da appaltare ulteriori lavori per altri 3 miliardi circa.

Tali opere, ripartite secondo le diverse competenze dell'E.N.EL. e del Ministero dei lavori pubblici, possono così riassumersi:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

OPERE PER LE QUALI SONO STATI ASSUNTI IMPEGNI DI SPESA DI COMPETENZA DELL'E. N. EL.

A) Spesa inerente ai primi interventi effettuati dopo il disastro	L.	400.000.000	
B) Lavori in corso dal lato Cimolais:			
1°) Scarico di superficie con galleria di metri 3.250 fino al torrente Cimoliana con pozzo intermedio di metri 90	L.	672.000.000	
2°) Impermeabilizzazione della falda Morenica sottostante alla Sella Sant'Oswaldo	»	110.000.000	
3°) Impianto di pompaggio a due stadi	»	960.000.000	
4°) Pista camionabile per riattivazione strada diga-Erto-Sant'Oswaldo	»	110.000.000	
			» 1.852.000.000
C) Lavori in corso dal lato Longarone:			
1°) Ripristino ponte-canale a valle della diga	L.	325.000.000	
2°) Ricerche e lavori vari per ripristino galleria di <i>by-pass</i> , studi e controlli con radioisotopi, spillaggi, piezometri, sondaggi, ecc	»	432.000.000	
3°) Strade di accesso, passerelle, ecc., a destra ed a sinistra della diga	»	129.000.000	
4°) Riparazione della galleria Piave-Val Gallina	»	50.000.000	
			•L. 936.000.000
Totale lavori in corso o già effettuati di competenza dell'E. N. EL.	L.	3.188.000.000	

OPERE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

D) Soprassoglio in gabbioni sulla Sella di Sant'Oswaldo	L.	400.000.000	
E) Riattivazione e sistemazioni idrauliche lungo l'asta del Piave interessata dall'onda di piena	»	600.000.000	
Importo totale delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici	L.	1.000.000.000	
Importo complessivo lavori eseguiti o in corso di esecuzione	L.	4.188.000.000	

LAVORI DA APPALTARE DI COMPETENZA DELL'E. N. EL.

1°) Sistemazione alveo Vajont a valle della diga fino al Piave	L.	600.000.000	
2°) Sondaggi geoidrologici nella zona della frana e della penisola Pineda	»	200.000.000	
3°) Ricostruzioni argini del Piave alla presa di Soverzene	»	230.000.000	
4°) Sgrondo provvisorio bacini del Tuora e dello Zemola	»	120.000.000	
5°) Opere di ripristino viabilità e varie	»	782.000.000	
			L. 1.932.000.000

LAVORI IN PROGETTO E STUDI DI COMPETENZA DELL'E. N. EL.

1°) Galleria scarico di fondo soluzione lato Vajont-Piave (completamento)	L.	380.000.000	
2°) Soluzione lato Cimoliana	»	1.320.000.000	

5 — È questo il punto per introdurre il discorso sui nuovi documenti riguardanti la sciagura del Vajont che il Parlamento è chiamato ad esaminare.

Secondo le previsioni a suo tempo formulate, è stato presentato un secondo disegno di legge recante « Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (1042). Tale disegno di legge è stato, peraltro, proceduto da una proposta di iniziativa parlamentare, d'iniziativa dell'onorevole Alicata ed altri, concernente « Integrazioni e modifiche alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (822). I due provvedimenti tendono a perfezionare le disposizioni in vigore sulla materia, partendo da impostazioni di principio divergenti.

Il disegno di legge si attiene ai criteri informativi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, integrando gli stanziamenti, perfezionando le forme di intervento e soprattutto introducendo, ai fini della ricostruzione, il concetto di comprensorio, considerato come l'organizzazione razionale e moderna del territorio devastato dalla sciagura e di quello conterminato, allo scopo di promuovere una sostanziale rinascita del territorio stesso.

Respinto il criterio dell'indennizzo integrale al 100 per 100 dei patrimoni pubblici e privati distrutti o danneggiati, sostenuto nella proposta di legge, il disegno di legge conferma la decisione di partecipare alla ricostruzione della zona devastata con adeguati contributi per i vari settori dell'economia locale, lasciando impregiudicato ai danneggiati ed aventi causa il diritto di rivalersi dei danni materiali e morali subiti nei confronti di coloro che fossero riconosciuti responsabili del disastroso evento.

6 — La discussione in sede referente dei due provvedimenti ha posto in evidenza notevoli contrasti di valutazione.

Un interrogativo è stato avanzato con insistenza nel corso dell'esame dei due documenti circa la sicurezza da dare alle popolazioni che desiderano continuare a risiedere nella zona.

Il bacino idroelettrico del Vajont verrà ripristinato o, come è stato autorevolmente affermato, sarà invece definitivamente abbandonato?

La risposta al quesito è venuta chiara e precisa ed è confermata dalle opere in corso di attuazione per lo svuotamento totale del

lago artificiale di cui si fa cenno nella relazione. Il bacino idroelettrico non verrà più riattivato.

Altro motivo di dissenso è sorto in merito alla articolazione e al funzionamento del comprensorio.

Il disegno di legge, che è stato assunto dalla Commissione come testo base della discussione, nella sua stesura ripete, come si è detto, le linee fondamentali della legge 4 novembre 1963, n. 1457. I primi sei articoli si riferiscono alle opere pubbliche ed agli abitati, migliorando notevolmente il testo della legge in vigore. Un'analisi completa di quanto viene disposto in proposito esigerebbe una lunga illustrazione che appare del tutto superflua.

L'elemento caratteristico è quello contenuto nell'articolo 3, che prescrive la formazione e l'adozione di piani urbanistici comprensoriali estesi ai territori determinati con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'interno.

I contributi dello Stato a favore dei proprietari di unità immobiliari, distrutte o danneggiate, vengono, con l'articolo 5, sensibilmente elevati, fermo il principio che l'unità immobiliare minima da ricostruire debba avere una consistenza di 3 vani e accessori, con le caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

Per quanto riguarda le integrazioni dei bilanci comunali e provinciali — articoli 7 e 8 — il contributo da parte dello Stato permetterà fino al 31 dicembre 1965 il pareggio economico dei bilanci comunali, mentre alle province saranno riconosciuti contributi a compensazione dei minori introiti derivanti dalla situazione provocata dal disastro.

Nuove disposizioni sono contenute negli articoli da 9 a 15 del disegno di legge per quanto concerne le aziende industriali, commerciali ed artigiane. I benefici concessi alle aziende stesse vengono aumentati e graduati in relazione alle dimensioni e al tipo di azienda. La Commissione ha proposto che, per quel che concerne le scorte, venga concesso un contributo nella misura del 100 per cento della spesa occorrente alla ricostituzione delle stesse. Quando il danno è contenuto entro il limite dei 2 milioni, viene corrisposto un contributo per la ricostruzione del 100 per cento.

Allo scopo di permettere alle aziende di far fronte alle obbligazioni nascenti da forniture o lavorazioni effettuate prima del 9 ottobre 1963, viene istituito un fondo di 1 miliardo preso l'I.M.I. che provvederà a sostituirsi, alle scadenze, al debitore, rivalendosi

delle somme anticipate solo dopo che siano trascorsi 4 anni.

La Commissione ha proposto che tale norma venga estesa anche in relazione alle prestazioni di lavoro subordinato, antecedenti la data stessa.

Si dispone, nell'ambito dei piani urbanistici comprensoriali, la formazione di nuclei di industrializzazione ove nuove industrie possano installarsi fruendo di un contributo a carico dello Stato fino ad un massimo del 20 per cento sulla spesa incontrata e un finanziamento agevolato per la differenza, ammortizzabile in 15 anni.

I problemi relativi alle aziende agricole sono disciplinati dagli articoli 16, 17 e 18. Il contributo per le scorte vive o morte, secondo quanto proposto dalla Commissione sarà corrisposto nella misura del 100 per cento del danno accertato.

Gli articoli 19, 20, 21 riguardano la costituzione di una rendita agli infortunati e ai superstiti e l'assistenza sanitaria.

Tutte le persone rimaste invalide in conseguenza della catastrofe del 9 ottobre 1963 e i superstiti di coloro che sono deceduti, percepiranno dall'I.N.A.I.L. una rendita di invalidità o riversibilità, commisurata a norma del regio decreto legge 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel contempo viene assicurata per un quinquennio l'assistenza malattia sia ai lavoratori subordinati, sia ai lavoratori autonomi.

Viene rinnovata la disciplina delle esenzioni e agevolazioni tributarie, la cui normazione è contenuta negli articoli dal 22 al 27.

Dall'articolo 28 all'articolo 36 seguono disposizioni varie, la più importante delle quali è quella che si riferisce al contributo concesso per le perdite di vestiario, biancheria, mobilio, arredi e oggetti d'uso esistenti nelle abitazioni distrutte o danneggiate. Il contributo viene commisurato, con il limite massimo del 10 per cento, all'entità delle somme corrisposte per la ricostruzione dell'unità immobiliare già abitata.

L'articolo 35 merita un cenno particolare perché contiene la delega al Governo ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, norme legislative per determinare deroghe alle competenze ordinarie che risultino necessarie per l'accelerata esecuzione delle opere di ricostruzione e per il coordinamento, snellimento e decentramento dei servizi statali relativi alle opere medesime. Nel corso della discussione, al fine di rendere più sollecita l'approvazione della legge, tanto attesa dai danneggiati del disastro del Vajont, il rappresentante del Governo ha chiesto la soppressione dell'articolo, riservandosi di riproporre la questione in altra occasione.

Il dibattito svolto in commissione si è concluso rinviando alla discussione in Assemblea l'esame di alcuni aspetti controversi. Uno in modo particolare è stato oggetto di riserva e precisamente quello riguardante eventuali provvidenze per gli scolari e gli studenti costretti, a seguito del disastro, a compiere gli studi lontano dal centro di residenza.

Il disegno di legge per far fronte ai nuovi oneri assunti, autorizza ulteriori cospicui stanziamenti. L'espansione della spesa ammonta a lire 6.025 milioni, così ripartita:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SCOPO DELLA SPESA	Articolo	Ministero erogatore ed esercizio		In milioni di lire
<i>Disegno di legge n. 1042.</i>				
Integrazione bilanci Enti locali	Articolo 7	Interno	1964 1965	100 - 100 -
Contributi in capitale, perdite vestiario, mobili, ecc.	Articolo 33	Interno	1964	1.000 -
Aziende industriali, commerciali ed artigiane	Articolo 20	Industria	1964 1965	350 - 950 -
Nuclei di industrializzazione	"	Industria	1964 1965	250 - 250 -
Contributi in capitale per insediamento di nuove imprese	"	Industria	1964 1965	175 - 175 -
Contributi negli interessi per insediamento di nuove imprese	"	Industria	1964 " 1965 " dal 1966 al 1978	35 - 70 - 945 -
Anticipazioni I. M. I.	"	Tesoro	1964	1.000 -
Ripristino di aziende agricole	Articolo 18	Agricoltura	1964 1965	50 - 50 -
Opere pubbliche di bonifica	"	Agricoltura	1964 1965	15 - 15 -
Acquisto terreni A. S. F. D.	"	Agricoltura	1964 1965	50 - 50 -
Mutui ai coltivatori diretti	"	Agricoltura	1964 1965	62,5 62,5
Anticipazione all'Ente per le Tre Venezie	"	Agricoltura	1964 1965	35 - 35 -
Opere di bonifica montana	"	Agricoltura	1964 " 1965 " dal 1966 al 1972	12,5 25 - 162,5
				6.025 -

Complessivamente, le somme poste direttamente a disposizione per riparare alle conseguenze del disastro che il 9 ottobre 1963 ha sconvolto il bacino del Vajont e la valle del Piave, ammontano, con l'approvazione della legge in esame, a lire 31.165 milioni ripartiti sui seguenti esercizi finanziari:

Esercizio 1963-64	L. 19.520
Periodo 1° luglio-31dicembre 1964	" 6.795
Esercizio 1965	" 2.492,5
Esercizi dal 1966 al 1978	" 2.357,5
TOTALE	L. 31.165

Ma non è tutto. Si deve ricordare ancora che, in virtù dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e dell'articolo 15 dell'attuale disegno di legge, è possibile disporre con legge di bilancio, in relazione alla necessità emergenti ulteriori interventi di conto del Ministero dei lavori pubblici e dell'Industria e del commercio.

Altre spese autorizzate, ma non ancora accertate nella loro qualità, sono quelle previste per costituire la rendita di invalidità e di reversibilità a favore degli invalidi e dei superstiti in conseguenza della sciagura del Vajont, che saranno provvisoriamente sostenute dall'I.N.A.I.L.

Un richiamo esige infine la disposizione contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge che autorizzi il Ministro dei lavori pubblici a concedere contributi trentacinquennali per le opere previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 389. Per la concessione di tali contributi il ministero è autorizzato ad assumere impegni nel limite di lire 150 milioni, con la possibilità di attuare opere pubbliche per una somma capitale di lire 3.000 milioni.

Con la citazione di questo ultimo dato credo di poter concludere la relazione che la ristrettezza del tempo a disposizione mi ha costretto a contenere entro limiti modesti ma sufficienti per dare alla Camera — lo spero — la possibilità di deliberare con chiarezza e sollecitudine.

ALESSANDRINI, *Relatore.*

TESTO DEL MINISTERO

N. 1042

OPERE PUBBLICHE E ABITATI

ART. 1.

Gli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe della diga del Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno, quest'ultimo limitatamente alle località Borgo Piave e Lambioi, della provincia di Belluno e nel Comune di Erto e Casso della provincia di Udine è autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:

1°) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

2°) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;

3°) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche, anche connesse col trasferimento degli abitati, nonché per studi, progettazioni e rilievi inerenti alla sistemazione della zona;

4°) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.

Art. 2. — Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, n. 2 e n. 3, e in armonia con le previsioni del piano comprensoriale di cui al successivo articolo 3:

a) al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato;

b) al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonché dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredi e attrezzature relativi, campi ed

TESTO DELLA COMMISSIONE

OPERE PUBBLICHE ED ABITATI

ART. 1.

Identico.

Art. 1. — Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe della diga del Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno — quest'ultimo limitatamente alle località Borgo Piave, Lambioi e Lanta — della provincia di Belluno e nei comuni di Erto e Casso e Cimolais — quest'ultimo limitatamente alla zona ad occidente della sella di Sant'Osvaldo — della provincia di Udine è autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 2. — Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, n. 2 e n. 3, e in armonia con le previsioni dei piani comprensoriali di cui al successivo articolo 3:

Identico.

Identico.

Identico.

impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

d) al consolidamento e all'eventuale trasferimento degli abitati.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

Art. 2-bis. — Gli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo 2 possono essere effettuati anche nelle località prescelte per il trasferimento totale o parziale degli abitati, nonché nell'ambito degli abitati esistenti da non trasferire in attuazione delle indicazioni del piano comprensoriale della zona del Vajont approvato ai sensi del successivo articolo 3.

Gli Istituti autonomi per le case popolari di Udine e di Belluno sono autorizzati a sostituirsi nella costruzione degli alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dai successivi articoli 4 e 5.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalità cui i detti Istituti dovranno attenersi nella progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione, nonché i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli Istituti stessi ed i proprietari. I relativi progetti sono approvati dai competenti Uffici del Genio civile.

L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge.

La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) del precedente articolo 2 può essere affidata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, a Enti pubblici che risultino tecnicamente idonei.

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

Art. 3. — Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, determina, d'intesa con le ammini-

Identico.

ART. 2.

Identico.

Art.2-bis. — Gli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo 2 possono essere effettuati anche nelle località prescelte per il trasferimento totale o parziale degli abitati, nonché nell'ambito degli abitati esistenti da non trasferire in attuazione delle indicazioni dei piani comprensoriali approvati ai sensi del successivo articolo 3.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 3.

Identico.

Identico.

strazioni comunali interessate, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i centri abitati che dovranno essere in tutto o in parte trasferiti.

Ai fini dell'organico assetto della intera zona del Vajont, anche in conseguenza del trasferimento degli abitati, è redatto un piano urbanistico comprensoriale, esteso ai territori determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Con lo stesso decreto sono indicate le opere di nuova costruzione di competenza delle province e dei comuni, che sono assunte dallo Stato a carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, nn. 2 e 3, quando ne sia riconosciuto il carattere di necessità e la destinazione a servizio di interesse generale del comprensorio.

Il Ministro per i lavori pubblici è inoltre autorizzato a concedere agli enti indicati nel precedente comma contributi trentacinquennali nella misura del 5 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, nell'ambito del comprensorio, delle opere di rispettiva competenza previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni e integrazioni.

Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni nel limite di lire 150 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, a partire dall'esercizio 1963-64 fino al 1997-98.

I mutui occorrenti sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti e sono garantiti dallo Stato.

Il piano urbanistico comprensoriale è compilato a cura e spese dello Stato, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate costituite in consorzio ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Ai fini dell'organico e programmato assetto della zona, sono redatti piani urbanistici per i comprensori rispettivamente ricadenti nel territorio della provincia di Belluno e in quello della provincia di Udine.

L'estensione del territorio di ciascun comprensorio sarà determinato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il comprensorio in provincia di Belluno includerà i territori dei comuni di cui all'articolo 1 e limitrofi, nonché dei comuni che abbiano comunque subito danni patrimoniali in conseguenza della catastrofe del 9 ottobre 1963.

Il comprensorio in provincia di Udine includerà, oltre al territorio del comune di Erto e Casso, il territorio dei comuni rivieraschi del torrente Cellina che siano interessati alle conseguenze dannose dell'evento catastrofico, o all'insediamento degli abitati trasferiti.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Il piano adottato dal consorzio previsto dal precedente comma, e pubblicato a cura delle singole amministrazioni comunali per il periodo di 15 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni ed osservazioni, è inviato al Ministero dei lavori pubblici nei successivi 15 giorni.

Il piano è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto sono decise le osservazioni e le opposizioni presentate nel termine di cui al precedente comma.

Il piano comprensoriale ha efficacia di piano particolareggiato di esecuzione, limitatamente alle parti indicate nel piano stesso. Esso ha vigore a tempo indeterminato e, per le parti aventi efficacia di piano particolareggiato, per il periodo di 10 anni.

La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano comprensoriale è a totale carico dello Stato.

I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati o per la ricostruzione degli edifici privati e delle opere previste dal precedente articolo 2, lettere *c*) e *d*), sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

L'indennità di espropriazione è, in ogni caso, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il valore venale di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è riferito alla data di due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati nel caso di trasferimento, anche parziale, degli abitati.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 3-bis.

Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento a liberi professionisti di incarichi per studi e progettazioni di cui all'articolo 1, n. 3, possono essere stipulate dal Ministero dei lavori pubblici senza il concerto col Ministero del tesoro ed i pareri previsti dall'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dagli articoli 5, 6, 7 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 4.

Dopo l'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

Art. 3-bis. — I contributi dello Stato, previsti dalla presente legge, sono concessi a titolo di anticipazione degli indennizzi spettanti ai danneggiati per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Lo Stato è surrogato ai beneficiari delle anticipazioni nei diritti dei medesimi nei confronti degli eventuali responsabili fino all'ammontare delle somme anticipate.

Le somme restano acquisite ai beneficiari anche nell'ipotesi che lo Stato non possa esercitare, per qualsiasi causa, il diritto di surrogazione.

ART. 5.

Gli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 4. — A favore dei proprietari di unità immobiliari aventi non più di tre vani utili e destinate ad uso di abitazione, site nelle località indicate nell'articolo 1 e rimaste distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi, entro il limite massimo di lire 5.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di tre vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

Al proprietario di una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata che avesse non più di tre vani utili, e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia che sia composta di almeno sei membri, possono essere concessi contributi, nel limite massimo di lire 7.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di cinque vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950 n. 715.

Ai proprietari di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero da quattro a sette vani utili possono essere concessi contributi per la ricostruzione dell'unità distrutta o danneggiata entro il limite massimo di lire 8.000.000.

Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero

ART. 4.

Identico.

Art. 3-bis. — I contributi dello Stato previsti dalla presente legge sono concessi a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato è surrogato ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.

Nel caso che lo Stato non possa esercitare, per qualsiasi causa, il diritto di surrogazione, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari.

ART. 5.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

più di sette vani utili possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario, per la parte di spesa eccedente il contributo di cui al precedente comma e fino a lire 12.000.000, mutui di favore al 3 per cento ammortizzabili in 35 anni.

I mutui stessi non possono superare, per interessi, diritti di commissione e spese in genere, il 3 per cento annuo e sono garantiti da ipoteca legale di primo grado fino a concorrenza dell'ammontare del mutuo.

Per la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura, compresi i fabbricati rurali, non destinati ad uso di abitazione sono accordati contributi entro il limite massimo di lire 4.000.000 per unità e, per la parte di spesa di ricostruzione eccedente il contributo fino a lire 12.000.000, possono essere concessi, da parte degli istituti indicati al quarto comma del presente articolo, mutui di favore alle condizioni sopra specificate.

Il contributo o il finanziamento di cui ai commi precedenti sono concessi a ciascun proprietario per non più di una unità immobiliare. Per ogni altra unità immobiliare, avente qualsiasi destinazione, il contributo è concesso nel limite massimo di lire 4.000.000.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costruzione in nuova sede dei fabbricati di proprietà privata, che, pure se indenni, dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'articolo 3.

I contributi previsti dal presente articolo possono essere ceduti a favore di coloro che stabiliscano la propria residenza nei comuni di cui all'articolo 1. Decade dal contributo chi si renda cessionario dei diritti spettanti a più di un danneggiato.

Art. 5. — Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente articolo 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.

I contributi previsti dal precedente articolo 4 possono essere concessi previo accertamento da parte dei competenti uffici del Genio civile del valore dei fabbricati danneggiati o

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

I contributi di cui ai commi precedenti saranno concessi anche ai proprietari che intendano ricostruire le unità immobiliari distrutte o trasferite in comune diverso da quello su cui insistevano, purché nell'ambito del territorio dei comuni di cui all'articolo 1 o inclusi nei comprensori di cui all'articolo 3.

Identico.

Identico.

Identico.

distrutti e previa denuncia dell'interessato di inizio dei lavori.

A coloro i quali sono stati concessi contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 e non superiori al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte viene erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori.

La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonché l'approvazione delle opere di cui al precedente articolo 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, è demandata al Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

ART. 6.

Dopo l'articolo 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono aggiunti i seguenti articoli.

Art. 5-bis. — Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai loro statuti, i mutui di cui al precedente articolo 4, quarto comma, restando a carico dello Stato la percentuale di tasso superiore al 3 per cento.

I rapporti fra lo Stato e gli istituti di credito fondiario sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro.

Per il pagamento della differenza tra il tasso previsto dall'articolo 4, quarto comma, e quello praticato dagli istituti di credito è autorizzato il limite di impegno di lire 20 milioni, a partire dall'esercizio 1964-65.

Art. 5-ter. — Il limite d'impegno di lire 150 milioni, di cui al precedente articolo 3, e quello di lire 20 milioni, di cui all'articolo 5-bis, per l'esercizio 1964-65 gravano sulle somme determinate ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

INTEGRAZIONI DEI BILANCI
COMUNALI E PROVINCIALI

ART. 7.

Gli articoli 9 e 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 9. — Ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais e Barcis sono concessi fino al 31 dicembre 1965 contributi da parte dello Stato fino

A coloro ai quali sono stati concessi contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte viene erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori.

Identico.

ART. 6.

Identico.

INTEGRAZIONI DEI BILANCI
COMUNALI E PROVINCIALI

ART. 7.

Identico.

Art. 9. — Ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis sono concessi fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello

al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

Alle amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine sono concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato, a compensazioni delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale promossi in favore delle località anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione di beni provocata dal disastro.

La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi sarà disposta con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa.

Al pagamento dei contributi di cui ai precedenti commi sarà provveduto dai prefetti di Belluno e di Udine mediante ordinativi tratti sulla propria contabilità speciale, alla quale saranno accreditati i fondi occorrenti.

Per provvedere ai maggiori oneri recati dal presente articolo le somme di cui al successivo articolo 11, per gli esercizi 1964-65 e 1965-66, sono aumentate di 100 milioni per ciascun esercizio.

Art. 10. — Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno dispone, tramite i prefetti di Udine e di Belluno, anticipazioni in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese ordinarie previste nell'ultimo bilancio approvato.

ART. 8.

Dopo l'articolo 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

Art. 10-bis. — Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi di cui all'articolo 9 e delle relative anticipazioni è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

AZIENDE INDUSTRIALI, COMMERCIALI
E ARTIGIANE

ART. 9.

Gli articoli 12, 13 e 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 12. — Alle imprese industriali, commerciali ed artigiane, o che comunque svol-

Stato fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

Alle amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine sono concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato a compensazione delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale promossi in favore delle località anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dal disastro, nonché ai fini del pareggio del proprio bilancio.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 8.

Identico.

AZIENDE INDUSTRIALI, COMMERCIALI
E ARTIGIANE

ART. 9.

Identico.

Art. 12. — Alle imprese industriali, commerciali ed artigiane, o che comunque svol-

gono una attività economica, site nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, che intendono riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte e ricostituire le scorte, sono concessi:

a) un contributo a carico dello Stato fino ad un massimo del 50 per cento della spesa per le imprese industriali e commerciali, o che comunque svolgono un'attività economica, e fino ad un massimo del 70 per cento della spesa per le imprese artigiane;

b) un finanziamento da parte di istituti o aziende di credito convenzionate ai sensi dell'articolo 19, con garanzia dello Stato per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento, comprensivo delle spese, ammortizzabile in quindici anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19 e quello suddetto.

Gli stessi benefici sono concessi alle imprese di cui al primo comma che intendono installare nuovi impianti o attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti e costituire le necessarie scorte.

La corresponsione del contributo è effettuata in base a stati di avanzamento della riattivazione, ricostruzione e installazione degli impianti o attrezzature e della ricostituzione delle scorte, accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Nei casi in cui la spesa, determinata ai sensi del successivo articolo 14, non superi l'ammontare di due milioni, è concesso soltanto il contributo nella misura dell'80 per cento.

Art. 13. — Le provvidenze di cui all'articolo 12 si applicano anche alle imprese costrette a trasferire gli impianti e le attrezzature in conseguenza dello sgombero degli abitati.

La ricostruzione e la installazione di attrezzature delle aziende commerciali o artigiane può avvenire anche in località diversa da quella originaria, purché nel territorio delle rispettive province.

La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto industriale può anche avvenire in località diversa da quella originaria, purché in comune limitrofo o nell'ambito del comprensorio di cui al successivo articolo 19-bis.

gono un'attività economica, site nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, che intendono riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte sono concessi:

a) un contributo a carico dello Stato: del 50 per cento della spesa per le imprese industriali e commerciali, o che comunque svolgono un'attività economica; del 70 per cento della spesa per le imprese artigiane e per le piccole imprese commerciali che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397;

Identico.

c) un contributo del 100 per cento della spesa occorrente per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte.

Identico.

Identico.

Nei casi in cui la spesa determinata ai sensi del successivo articolo 14 non superi l'ammontare di due milioni, è concesso soltanto il contributo nella misura del 100 per cento.

Identico.

La ricostruzione e la installazione di attrezzature delle aziende commerciali o artigiane può avvenire anche in località diversa da quella originaria.

La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto industriale può anche avvenire in località diversa da quella originaria, purché nell'ambito dei comprensori di cui al successivo articolo 19-bis.

Art. 14. — Le domande per ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge devono essere corredate dal progetto dei lavori di riattivazione dell'impianto o dell'attrezzatura danneggiati, o di ricostruzione o di installazione di un nuovo impianto od attrezzatura, e dalla documentazione dell'impianto od attrezzatura danneggiati o distrutti.

L'entità della spesa per la riattivazione o la ricostruzione degli impianti e delle attrezzature danneggiati o distrutti e per la sostituzione delle scorte, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dagli articoli 12 e 13, è determinata dal prefetto della provincia, sentita una commissione presieduta dall'Intendente di finanza e composta dal direttore provinciale del Tesoro, dal Capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dal presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio.

ART. 10.

Dopo l'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 14-bis. — Ai fini della determinazione della spesa di cui al secondo comma dell'articolo 14, si tiene conto della potenzialità produttiva dell'impianto danneggiato o distrutto e altresì della misura dei prezzi, alla data di approvazione della spesa, del maggior costo derivante dall'adozione di perfezionamenti tecnici agli impianti ed alle attrezzature e di ogni altro elemento utile.

Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 13 della presente legge si tiene conto anche di quanto dell'impianto, delle attrezzature e delle scorte può essere trasferito.

Nel caso di riattivazione o di ricostruzione di un impianto o di attrezzature aventi una capacità produttiva superiore a quella dell'impianto o attrezzatura danneggiati o distrutti sono applicabili le provvidenze previste dal successivo articolo 19-*quater*, per la parte di spesa eccedente quella determinata ai sensi del precedente primo comma.

Nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 12, per la eventuale maggiore spesa rispetto a quella che sarebbe occorsa per la

Identico.

L'entità della spesa per la riattivazione o ricostruzione degli impianti e delle attrezzature danneggiati o distrutti e per la sostituzione delle scorte, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dagli articoli 12 e 13, è determinata dal prefetto della provincia, sentita una commissione presieduta dall'Intendente di finanza e composta dal presidente dell'Amministrazione provinciale, dal direttore provinciale del Tesoro, dal Capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dal Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, dal Direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio e da tre rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e nominati dal Prefetto.

ART. 10.

Identico.

riattivazione o la ricostruzione dell'impianto o attrezzature danneggiati o distrutti, calcolata ai sensi del primo comma del presente articolo, sono concesse le provvidenze dell'articolo 19-*quater*, ferme restando quelle di cui allo stesso articolo 12 per la rimanente parte di spesa.

Dalla spesa sono detratte quelle per le quali siano stati concessi altri contributi per lo stesso fine ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 14-ter. — Le provvidenze di cui all'articolo 12 possono essere cedute previa autorizzazione da parte della Commissione di cui all'articolo 14, ferma l'osservanza dell'articolo 13, comma secondo e terzo.

ART. 11.

Gli articoli 15 e 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 15. — I contributi di cui all'articolo 12, lettera *a*) della presente legge sono concessi con decreto del prefetto e corrisposti dalla Direzione provinciale del Tesoro mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'industria e commercio è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

Alle imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente articolo 12 sono, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento e non superiori al 50 per cento dell'ammontare del contributo; la rimanente parte è erogata secondo gli stati di avanzamento previsti dal penultimo comma dell'articolo 12.

I finanziamenti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 12 sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 16. — A favore delle imprese di cui agli articoli 12 e 13, primo comma, della presente legge è concessa la moratoria per il periodo intercorrente tra la data del 9 ottobre 1963 e quella di concessione del finanziamento di cui alla lettera *b*) dell'articolo 12, e comunque per non oltre un biennio, nei confronti

ART. 11.

Identico.

Identico.

Alle imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente articolo 12, sono, a richiesta, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo; la rimanente parte è erogata secondo gli stati di avanzamento previsti dal penultimo comma dell'articolo 12.

Identico.

Identico.

degli ammortamenti in corso al momento dell'evento catastrofico, per i finanziamenti concessi in base alle leggi speciali concessive di agevolazioni a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato.

Nel finanziamento di cui alla lettera *b*) dell'articolo 12 è conglobato, con estensione della garanzia statale, il residuo debito esistente alla data del 9 ottobre 1963 a carico delle imprese suddette.

ART. 12.

Dopo l'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

Art. 16-bis. — Per l'adempimento delle obbligazioni nascenti da forniture ovvero da lavorazioni effettuate prima del 9 ottobre 1963 a favore delle imprese di cui ai precedenti articoli 12 e 13, il Ministro per il tesoro anticiperà all'I.M.I., mediante apposita convenzione, un fondo di un miliardo di lire.

Detto fondo verrà utilizzato dall'I. M. I. per l'estinzione, alle relative scadenze, delle obbligazioni di cui al comma precedente, su richiesta dei fornitori e dei creditori convalidata dalle imprese debentrici.

La rivalsa dell'I. M. I., nei riguardi delle imprese destinatarie di tali forniture e lavorazioni, potrà essere esercitata solo dopo che siano decorsi 3 anni dalla data di scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti commi.

ART. 13.

Gli articoli 18 e 19 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 18. — Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, è autorizzato a concedere agli istituti ed alle aziende di credito convenzionate ai sensi del successivo articolo 19 la garanzia dello Stato per i finanziamenti accordati a norma dei precedenti articoli 12 e 16, secondo comma, entro il limite complessivo di lire 6 miliardi.

I finanziamenti suddetti sono assistiti dal privilegio speciale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificati, rispettivamente, dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075.

Salvo quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le norme

Identico.

ART. 12.

Identico.

Art. 16-bis. — Per l'adempimento delle obbligazioni nascenti da forniture, da lavorazioni e da prestazioni di lavoro subordinato, effettuate prima del 9 ottobre 1963 a favore delle imprese di cui ai precedenti articoli 12 e 13, il Ministro per il tesoro anticiperà all'I.M.I., mediante apposita convenzione, un fondo di un miliardo di lire.

Identico.

La rivalsa dell'I.M.I., nei riguardi delle imprese destinatarie di tali forniture e lavorazioni, potrà essere esercitata solo dopo che siano trascorsi quattro anni dalla data di scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti commi.

ART. 13.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

Art. 19. — Con convenzioni da stipularsi dal Ministero dell'industria e commercio, di concerto con il Ministero del tesoro, sono regolati i rapporti fra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito:

a) per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiate, al tasso di interesse non superiore al 3 per cento, previsto dall'articolo 12, con assunzione a carico dello Stato della differenza da determinarsi nella stessa convenzione;

b) per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall'articolo 16, primo comma;

c) per il conglobamento del residuo debito di cui all'articolo 16, secondo comma, nel finanziamento di cui alla lettera b) dell'articolo 12, compreso l'aumento del periodo di ammortamento. Resta ferma per gli ammortamenti in corso, di cui al primo comma dello stesso articolo 16, l'applicazione dell'eventuale tasso di interesse più favorevole;

d) per disciplinare le modalità per la concessione della moratoria prevista dal precedente articolo 16-bis e per la rivalsa nei confronti della ditta debitrice, nonché per stabilire la misura del tasso di interesse e l'ammontare delle provvigioni da parte della ditta stessa.

ART. 14.

Dopo l'articolo 19 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 19-bis. — Nell'ambito del comprensorio di cui al precedente articolo 3 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni non tributarie di cui al titolo III della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni e integrazioni, relative ai consorzi per i nuclei di industrializzazione.

Con separati decreti del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, è determinata l'area del nucleo di industrializzazione, di superficie non superiore a 50 ettari, ed è approvato lo statuto del consorzio.

Per l'esecuzione delle opere affidate al consorzio sono concessi contributi da determinarsi con decreti del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per il tesoro, nei limiti degli stanziamenti

Art. 19. — Con convenzioni di stipularsi dal Ministro dell'industria e commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolati i rapporti tra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito:

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 14.

Identico.

Art. 19-bis. — Nell'ambito dei comprensori di cui al precedente articolo 3 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni non tributarie di cui al titolo terzo della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni e integrazioni, relative ai consorzi per i nuclei di industrializzazione.

Con separati decreti del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, sono determinate in base alle indicazioni dei piani urbanistici comprensoriali le aree dei nuclei di industrializzazione e sono approvati gli statuti dei consorzi.

Per l'esecuzione delle opere affidate ai consorzi sono concessi contributi da determinarsi con decreti del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per il tesoro, nei limiti degli stanziamenti annuali

menti annuali iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio.

Le imprese indicate negli articoli 12 e 13 ed i concessionari di cui all'articolo 14-ter hanno titolo preferenziale per l'insediamento nel nucleo di industrializzazione. Decadono da tale beneficio le imprese che non rivolgano apposita domanda, entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'industria e commercio, o che non diano inizio ai lavori entro il termine di sei mesi dalla data di cessione delle aree necessarie da parte del consorzio del nucleo di industrializzazione.

Art. 19-ter. — I progetti ed i preventivi di spesa per l'esecuzione delle opere da parte del consorzio di cui al precedente articolo 19-bis sono approvati dal Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, che esercita anche la vigilanza tecnica sulla esecuzione delle opere.

Art. 19-quater. — Alle imprese che si insediano nel comprensorio del consorzio di cui al precedente articolo 19-bis sono concessi:

a) un contributo a carico dello Stato, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa, per l'installazione dell'impianto, da corrispondersi in base agli stati di avanzamento accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio;

b) un finanziamento, per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo della spesa, ammortizzabile in 15 anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19, lettera a), e quello predetto.

ART. 15.

L'articolo 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 è sostituito dal seguente:

Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera a) dell'articolo 12 è autorizzata la spesa di lire 1.900 milioni, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 600 milioni nell'esercizio 1963-64 e di lire 1.300 milioni nell'esercizio 1964-65.

iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio.

Le imprese indicate negli articoli 12 e 13 ed i concessionari di cui all'articolo 14-ter hanno titolo preferenziale per l'insediamento nei nuclei di industrializzazione. Decadono da tale beneficio le imprese che non rivolgano apposite domande, entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'industria e commercio, o che non diano inizio ai lavori entro il termine di sei mesi dalla data di cessione delle aree necessarie da parte dei consorzi dei nuclei di industrializzazione.

Art. 19-ter. — I progetti ed i preventivi di spesa per l'esecuzione delle opere da parte dei consorzi di cui al precedente articolo 19-bis, sono approvati secondo le rispettive competenze dai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste che esercitano anche la vigilanza tecnica sulla esecuzione delle opere.

Art. 19-quater. — Alle imprese che si insediano nelle aree di cui al precedente articolo 19-bis sono concessi:

Identico.

Identico.

Le stesse provvidenze sono estese alle imprese industriali e artigianali site nei comuni di cui all'articolo 1, che a causa dell'evento catastrofico abbiano subito danni o ritardi nel completamento o nell'attivazione degli impianti.

ART. 15.

Identico.

Per la concessione del contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 12 ed al secondo comma dell'articolo 16, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 100 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1977-78.

Per il pagamento degli interessi di moratoria di cui all'articolo 19, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 40 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 20 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

Per la corresponsione del contributo al consorzio di cui all'articolo 19-bis, per l'esecuzione delle opere di sua pertinenza, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1964-65.

Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 19 *quater*, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1964-65.

Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-*quater*, è autorizzata la spesa di lire 1.050 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 70 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964-65 al 1978-79.

È altresì autorizzata per l'esercizio 1964-1965 la spesa di lire 1.000 milioni per l'anticipazione all'I.M.I. ai sensi dell'articolo 16-bis.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, per gli esercizi 1965-1966 e 1966-67 saranno determinate le somme occorrenti per la corresponsione dei contributi in unica soluzione o rateali previsti dai precedenti articoli della presente legge.

AZIENDE AGRICOLE

ART. 16.

L'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

Art. 21. — Le provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano a favore delle aziende agricole, pastorali e silvane, anche se costituite da piccoli appezzamenti di terreni coltivati, dan-

AZIENDE AGRICOLE

ART. 16.

Identico.

Identico.

neggiate o distrutte a causa dell'evento catastrofico del Vajont, ricadenti nei comuni e località indicati nell'articolo 1 della presente legge, nonché nelle zone che saranno delimitate a termini dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al pagamento, fino alla misura dell'80 per cento del danno accertato, dei frutti pendenti, dei soprassuoli forestali e dei pioppeti danneggiati o distrutti, compresi quelli dei terreni demaniali delle pertinenze idrauliche in concessione.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano anche a favore dei proprietari dei fondi rustici non coltivatori diretti e senza limite di reddito.

Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 dicembre 1964 agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

Alla concessione e liquidazione dei pagamenti, di cui al presente articolo, si provvede sulla base della individuazione e definizione delle partite catastali dei terreni privati o demaniali danneggiati o distrutti, eseguite dai competenti uffici tecnici erariali.

ART. 17.

Dopo l'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti:

Art. 21-bis. — Nei territori di cui al primo comma dell'articolo 21 sono applicabili le provvidenze previste dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Art. 21-ter. — L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 111 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel territorio del comune di Erto e Casso, terreni nudi, pascolivi, seminativi, cespugliosi e boscati dichiarati

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nella misura del 100 per cento alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte e nella stessa misura, avuto riguardo al danno accertato, al pagamento dei frutti pendenti, dei soprassuoli forestali e dei pioppeti danneggiati o distrutti, compresi quelli dei terreni demaniali delle pertinenze idrauliche in concessione.

Identico.

Identico.

Alla concessione e liquidazione dei pagamenti di cui al presente articolo, si provvede in ognuna delle due provincie sentite una Commissione presieduta dall'Intendente di finanza e composta dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura, dall'Ispettore ripartimentale delle foreste, dal direttore provinciale del Tesoro, dal capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura e da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative, nominati dal Prefetto. La liquidazione avverrà sulla base della individuazione e definizione delle partite catastali dei terreni privati o demaniali danneggiati o distrutti, eseguite dai competenti uffici tecnici erariali.

ART. 17.

Identico.

inaccessibili per motivi di sicurezza, secondo un piano stabilito di concerto fra il Ministro per l'agricoltura e le foreste ed il Ministro per i lavori pubblici, al fine di consentire l'attuazione di un'idonea sistemazione idraulico-forestale delle pendici.

L'Azienda per le foreste demaniali può acquistare, su richiesta degli interessati, i terreni delle aziende indicate nel primo comma dell'articolo 21, corrispondendo, in luogo delle provvidenze previste dallo stesso articolo, il valore integrale che i terreni avevano anteriormente all'evento catastrofico.

Art. 21-quater. — Ai coltivatori diretti, ai piccoli e medi proprietari, singoli od associati, che beneficino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con le maggiorazioni previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concessi anche i mutui di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

I mutui possono essere concessi in misura non superiore alla differenza tra l'importo della spesa riconosciuta ammissibile, per la esecuzione delle opere di miglioramento, e il contributo concesso per le opere stesse.

Per detti mutui è concessa la garanzia dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 90 per cento della perdita accertata.

ART. 18.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge per le aziende agricole, è autorizzata la spesa complessiva di lire 355 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio 1964-65.

La somma di lire 355 milioni è così ripartita:

a) per l'applicazione dell'articolo 16, in aggiunta ai 500 milioni previsti dall'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, lire 100 milioni;

b) per l'applicazione dell'articolo 17, in relazione all'articolo 21-bis, lire 30 milioni;

c) per l'applicazione dell'articolo 17, in relazione all'articolo 21-ter, lire 100 milioni, da versare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

d) per l'applicazione dell'articolo 17, in relazione all'articolo 21-quater, lire 125 mi-

ART. 17-bis.

Il termine indicato al primo comma dell'articolo 23 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è prorogato al 31 dicembre 1965.

ART. 18.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge per le aziende agricole, è autorizzata la spesa complessiva di lire 855 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio 1964-65.

La somma di lire 855 milioni è così ripartita:

a) per l'applicazione dell'articolo 16, lire 600 milioni;

Identico.

Identico.

Identico.

lioni, per la concessione dei contributi previsti dall'articolo stesso.

È inoltre autorizzata la spesa di 70 milioni, per l'applicazione dell'articolo 17, onde somministrare anticipazioni all'Istituto di credito delle Venezie, già convenzionato per la concessione dei mutui previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991.

Per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana, di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nel comprensorio di bonifica montana del Livenza e Vajont, ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Cellina-Meduna, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni da ripartirsi in otto esercizi finanziari, in ragione di 25 milioni all'anno a decorrere dal 1964-65.

Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, potranno essere apportate variazioni compensative alla ripartizione delle somme di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

RENDITA AGLI INFORTUNATI
E AI SUPERSTITI
ASSISTENZA SANITARIA

ART. 19.

A coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963 e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di reversibilità, secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in quanto applicabili.

Per coloro la cui rendita non è calcolabile ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e integrazioni, la determinazione della rendita sarà effettuata sulla base di redditi convenzionali stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione alla parte del reddito inerente all'attività lavorativa, entro i limiti minimi e massimi indicati dall'articolo 17, lettera a), della legge 19 gennaio 1963, n. 15.

Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'I. N. A. I. L. e vengono rimborsate annualmente dallo Stato sulla base di apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Istituto predetto.

Identico.

Per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nei bacini del Vajont e del Cellina del comprensorio di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 rizzata la spesa di lire 200 milioni da ripartirsi in otto esercizi finanziari, in ragione di 25 milioni all'anno a decorrere dal 1964-65.

RENDITA AGLI INFORTUNATI
E AI SUPERSTITI
ASSISTENZA SANITARIA

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

I lavoratori subordinati od autonomi che alla data del 9 ottobre 1963 esplicavano la loro attività nei comuni e località indicati dal precedente articolo 1 continuano a fruire per sé e per i loro familiari a carico, per il periodo di un quinquennio a decorrere dalla data predetta, dell'assistenza sanitaria di malattia, a carico degli Istituti, Enti o Casse presso i quali i lavoratori stessi risultavano assicurati contro le malattie, sempreché non abbiano diritto a fruire dell'assistenza medesima per altro titolo.

I superstiti di lavoratori subordinati od autonomi deceduti per effetto della catastrofe della diga del Vajont, verificatasi in data 9 ottobre 1963, nel territorio dei comuni di cui al precedente articolo 1, i quali non abbiano altrimenti diritto all'assistenza sanitaria di malattia, fruiranno, per un quinquennio dalla data predetta dell'assicurazione stessa a carico dell'I. N. A. M. nei limiti, termini e modalità previsti dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 21.

Le provvidenze previste dagli articoli 24 e 26, terzo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono prorogate fino al 31 luglio 1964.

Alla spesa per le provvidenze di cui al precedente comma si provvede nei modi indicati dall'articolo 27 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

ESENZIONI
E AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

ART. 22.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere fino al 31 dicembre 1965, con propri decreti da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Udine.

ART. 23.

Le amministrazioni provinciali e comunali sono autorizzate a deliberare lo sgravio dei tributi la cui riscossione viene effettuata con

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

Identico.

ESENZIONI
E AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

ART. 22.

Identico.

ART. 23.

Identico.

ruoli emessi dalle stesse amministrazioni e che sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457; modificato dal precedente articolo 22.

ART. 24.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 10 ottobre 1963 a titolo gratuito od oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto per effetto della catastrofe del Vajont.

Nei casi di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute, in misura percentuale limitatamente alla parte degli immobili ancora utilizzabile.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 25.

È accordato l'abbuono delle imposte di fabbricazione e delle imposte erariali sui consumi, nonché l'esonero dal pagamento dei diritti doganali gravanti sulle merci vincolate alla finanza, anche se temporaneamente importate, andate distrutte nei comuni di cui al precedente articolo 1 a causa della catastrofe del Vajont.

Per i tributi di cui al precedente comma non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 22.

ART. 26.

L'articolo 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

ART. 24.

Identico.

ART. 25.

Identico.

ART. 26.

Identico.

Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere relative alla ricostruzione della zona devastata.

Per quanto non espressamente previsto dai precedenti commi, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1465.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stabilimenti industriali di nuovo impianto, che non costituiscono ricostruzione, ampliamento, ammodernamento di impianti preesistenti alla data del 9 ottobre 1963.

ART. 27.

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale delle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonché da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 9 ottobre 1963 o successivamente a causa della catastrofe del Vajont.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 28.

Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 9 ottobre 1963 nei comuni di cui al precedente articolo 1.

ART. 29.

Può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse nella catastrofe verificatasi il 9 ottobre 1963 nella zona del Vajont, senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso almeno un anno dalla data predetta.

La procedura istruttoria di cui agli articoli 727 e 728 del Codice di procedura civile può essere omessa, qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irre-

ART. 27.

Identico.

DISPOSIZIONI VARIE

Identico.

ART. 28.

ART. 29.

Identico.

peribilità rilasciata dal comune di residenza dello scomparso.

Si osservano, per quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, contenente disposizioni sulle persone scomparse in guerra.

ART. 30.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, la dimostrazione della proprietà dei beni immobili distrutti potrà essere fornita con una dichiarazione del sindaco del comune, ove i beni si trovavano al momento della catastrofe, da cui risulti il possesso utile ai fini dell'articolo 1158 del Codice civile.

ART. 31.

Salvo il disposto dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 11, la scadenza delle obbligazioni, sorte prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultino danneggiate nei beni dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, resta sospesa fino alla data di inizio della riscossione dell'indennizzo o contributi previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, e dalla presente legge.

In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre un anno dalla data della catastrofe.

La qualità di danneggiato per conseguire detto beneficio deve risultare da una dichiarazione del sindaco del comune di residenza del debitore.

ART. 32.

Per le domande concernenti fatti che abbiano avuto origine dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, gli abitanti del comune di Erto e Casso possono adire anche l'autorità giudiziaria di Udine.

ART. 33.

Per le perdite di vestiario, di biancheria, mobilio, arredi e oggetti d'uso esistenti nelle abitazioni distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, è corrisposto, su domanda degli interessati da presentarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo entro il limite massimo del 10 per cento delle somme

ART. 30.

Identico.

ART. 31.

Identico.

ART. 32.

Per le domande concernenti fatti che abbiano avuto origine dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, gli abitanti del comune di Erto e Casso possono adire anche le autorità giudiziarie del distretto della Corte d'appello di Trieste.

ART. 33.

Identico.

spettanti per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare ai sensi del precedente articolo 5.

Il contributo spetta a chi occupava l'unità immobiliare danneggiata o distrutta alla data del 9 ottobre 1963.

Il contributo in favore dell'occupante non proprietario non può essere inferiore alla somma che sarebbe spettata al proprietario nelle ipotesi contemplate dal comma primo e terzo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 5.

All'atto della presentazione della domanda sono liquidati al danneggiato acconti, non ripetibili, nella misura di lire 50 mila per ciascun componente del nucleo familiare convivente alla data del 9 ottobre 1963.

Alla erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il Prefetto della provincia, assunte le necessarie informazioni e sentite, ove occorra, le amministrazioni comunali e statali.

Per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

ART. 34.

In luogo delle provvidenze previste dagli articoli 4 e 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificati, rispettivamente dai precedenti articoli 5 e 9, ai proprietari degli immobili e delle aziende industriali, commerciali e artigiane distrutti, che non intendono provvedere alla ricostruzione, può essere corrisposta una somma entro i limiti massimi dei due terzi del contributo previsto per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare o dell'azienda, da ragguagliare al valore del bene alla data del 9 ottobre 1963.

Le domande per ottenere i contributi di cui al comma precedente debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le somme da corrispondere, nei limiti di cui al primo comma, gravano sugli stanziamenti previsti per la concessione dei contributi.

ART. 35.

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme legislative per determinare le deroghe alle competenze ordinarie che risultino necessarie ai fini della accelerata esecuzione delle opere di ricostruzione e del

ART. 34.

Identico.

ART. 35.

Soppresso.

coordinamento, snellimento e decentramento dei servizi statali relativi alle opere medesime.

ART. 36.

Agli oneri previsti dagli articoli 7, 15, 18 e 33 della presente legge, per l'esercizio finanziario 1964-65, si fa fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, riguardanti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 36.

Identico.

PROPOSTA DI LEGGE**N. 822****ART. 1.**

Il Governo della Repubblica, sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e di intesa con le Amministrazioni comunali di Longarone, Belluno, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Pieve di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana, Domegge, Erto-Casso, Cimolais, Claut e con le Amministrazioni Provinciali di Belluno e di Udine, adotterà entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un piano organico di opere per la sicurezza e la difesa delle popolazioni e del suolo dal dissesto geologico e idraulico e dalle erosioni per la sistemazione dei bacini idrografici unitariamente intesi ricadenti nei territori delle provincie di Belluno e di Udine.

Il piano dovrà essere indirizzato a definire un termine di tempo entro il quale le condizioni di insicurezza siano rimosse. A tale scopo il piano deve prevedere innanzitutto la definitiva inutilizzazione del bacino residuo a monte della frana del Toc a fini idroelettrici e lo svuotamento di esso sino alla creazione delle condizioni di assoluta sicurezza.

Il piano dovrà garantire la sicurezza delle dighe e stabilirà quali zone devono essere ritenute inabitabili.

Non potranno essere ulteriormente utilizzate né continuati i lavori di quelle dighe per le quali non sia possibile realizzare condizioni di garantita sicurezza.

La spesa per la esecuzione del piano sarà stanziata in tre annualità nello stato di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste a partire dall'esercizio finanziario 1964-65.

ART. 2.

Il n. 4 del primo comma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 è sostituito dal seguente:

4) lire 4 miliardi quale primo stanziamento per un indennizzo pari al 100 per cento del valore dei danni subiti dai proprietari di fabbricati di qualsiasi natura, entità e destinazione ».

ART. 3.

La lettera c) dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1963 n. 1457 è sostituita dalla seguente:

« c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico,

di acquedotti, di fognature, di cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, di impianti di illuminazione, di edifici scolastici e scuole materne, di edifici comunali adibiti a qualsiasi uso, di campi e d'impianti sportivi e ricreativi, di impianti e di mezzi comunque inerenti allo espletamento di servizi pubblici esistenti; di strade statali, provinciali, comunali e vicinali di piazze, giardini, parchi e monumenti, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche; nonché di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza, che rientrano fra quelli indicati nel decreto legislativo previdenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificato con legge 10 agosto 1950, n. 784 ».

ART. 4.

L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Il Comune di Longarone promuoverà l'adozione del Piano regolatore intercomunale comprendente i territori dei Comuni di Longarone, Castellavazzo, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto-Casso, Cimolais, Claut, Perarolo di Cadore, Ospitale di Cadore, Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Zoppè, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago, Tambre d'Alpago, Chies d'Alpago.

Tale piano, che deve prevedere un'organica industrializzazione delle zone stesse, stabilirà anche i centri abitati che dovranno essere eventualmente trasferiti.

Sulla designazione della località nella quale stabilire la residenza delle comunità che dovranno essere trasferite, in relazione a quanto disposto al terzo comma dell'articolo 1, sarà indetto un *referendum* cui parteciperanno tutti gli elettori delle comunità stesse.

Il Piano regolatore intercomunale e i piani regolatori adottati dalle Amministrazioni comunali saranno approvati con la procedura speciale prevista dagli articoli 21, commi quinto, sesto e settimo e 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento degli abitati ricadenti nei piani regolatori è a totale carico dello Stato.

I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

L'indennità di espropriazione viene in ogni caso determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il valore venale delle aree di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è riferito alla data di due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I criteri e la procedura per l'assegnazione delle aree di privati saranno deliberati dai Consigli comunali interessati ».

ART. 5.

L'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Nei comuni e nelle località indicati all'articolo primo della presente legge il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad anticipare ai danneggiati la spesa al 100 per cento necessaria per la ricostruzione o riparazione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi numero, natura, entità e destinazione distrutti o danneggiati.

Il Ministero per i lavori pubblici è autorizzato ad anticipare la spesa delle somme stabilite dal precedente comma anche per la ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata che dovessero essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'articolo 4 della presente legge ».

ART. 6.

L'articolo 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Ai fini delle anticipazioni di cui all'articolo 5 della presente legge, la spesa per la riparazione dei fabbricati danneggiati e per la ricostruzione dei fabbricati distrutti, o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia, nei Comuni e nelle località di cui all'articolo 4 della presente legge.

In ogni caso gli appartamenti ricostruiti, e — in quanto possibile — gli appartamenti riparati, debbono essere completi di servizi e non devono essere al di sotto dei limiti previsti dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1956, n. 715 per quanto attiene alle superfici degli alloggi ».

ART. 7.

L'anticipazione delle somme previste dall'articolo 5 della presente legge, avverrà, purché gli interessati ne abbiano dato comunicazione al competente Ufficio del Genio civile

e questo, sentito l'Ufficio competente del Comune, abbia proceduto all'accertamento del danno. Agli interessati saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 50 per cento dell'ammontare della spesa totale necessaria per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori, e la liquidazione dovrà comunque avvenire non oltre 30 giorni dalla fine dei lavori medesimi.

L'autorizzazione ai pagamenti di cui ai precedenti articoli è demandata ai competenti provveditori regionali alle opere pubbliche.

ART. 8.

Le norme e le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 della presente legge, si applicano anche a favore dei proprietari privati che intendono procedere alla ricostruzione degli immobili da abbandonarsi in seguito al trasferimento dei centri abitati, in centri diversi da quelli che si trovano nei Comuni e nelle località indicati dall'articolo 4 della presente legge, purché nella località prescelta per la ricostruzione della comunità di appartenenza.

Agli aventi diritto che non intendano provvedere alla ricostruzione delle abitazioni nelle località di cui all'articolo 4 della presente legge, è attribuito un indennizzo pari al cento per cento del valore di mercato che i fabbricati distrutti, danneggiati o abbandonati avevano alla data dell'8 ottobre 1963.

Il valore venale è determinato dall'Ufficio tecnico erariale di competenza sentito l'Ufficio tecnico comunale. Le aree abbandonate per le cause previste dal comma precedente, vengono acquistate dal Comune secondo le norme previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 167.

INTERVENTI ASSISTENZIALI

ART. 9.

L'articolo 7 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire un miliardo, quale primo stanziamento, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1963-64, per interventi di carattere assistenziale e di emergenza compresi gli indennizzi per la perdita di vestiario, biancheria, mobilia e ogni altro oggetto e bene mobile di proprietà privata e pubblica.

Quando non sia possibile, fornire altra prova, l'avente diritto è autorizzato a produrre una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio e convalidata dalla Giunta comunale del luogo ove erano i posti i beni di cui si chiede l'indennizzo ».

Dall'indennizzo previsto al primo comma sono detratte le somme ricevute o in via di riscossione a titolo di indennizzo per la perdita di vestiario, biancheria o mobilio ai sensi del sostituito articolo 7 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, in quanto abbia già avuto esecuzione.

A tal fine l'avente diritto deve dichiarare quanto percepito per il titolo di cui al comma precedente.

ESENZIONI TRIBUTARIE

ART. 10.

L'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« I cittadini residenti nei Comuni e nelle località di cui all'articolo 1 della presente legge, sono esenti dal pagamento dei tributi erariali fino al 31 dicembre 1965.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere negli stessi Comuni e località fino al 31 dicembre 1965, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei tributi comunali e provinciali.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni Provinciali e Comunali delibereranno per l'esenzione dal pagamento dei tributi comunali e provinciali ».

ENTI LOCALI

ART. 11.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1357, sono sostituiti dal seguente:

« Alle Amministrazioni Provinciali di Belluno e di Udine ed ai Comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto-Casso, Belluno, Cimolais e Claut, sono concessi fino al 31 dicembre 1965 contributi da parte dello Stato fino al conseguimento del completo pareggio economico del proprio bilancio in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56 ».

ART. 12.

L'articolo 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro degli interni dispone anticipazioni in misura non inferiore all'ammontare delle spese previste nell'ultimo bilancio approvato. Tali anticipazioni saranno detratte dall'ammontare dei contributi di cui all'articolo precedente ».

INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO

ART. 13.

I Comuni sui territori di cui al Piano regolatore intercomunale indicati all'articolo 4 della presente legge, predispongono un piano di rinascita e di sviluppo economico del comprensorio.

Tale piano dovrà prevedere:

a) l'intervento dell'industria di Stato e dell'industria nazionalizzata;

b) lo sviluppo di iniziative produttive e l'insediamento della piccola e media industria privata;

c) lo sviluppo di iniziative artigianali, commerciali e turistiche;

d) l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura a mezzo delle necessarie trasformazioni fondiari e culturali.

A tale scopo è in facoltà dei Consigli comunali decidere gli istituti e le forme per l'elaborazione e l'attuazione del piano, assicurando il reciproco coordinamento, e un'ampia partecipazione alla elaborazione e alle scelte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di categorie, e degli operatori economici.

ART. 14.

Gli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono abrogati.

Alle imprese industriali, artigiane, commerciali, di credito, turistiche, di trasporto e di ogni altra natura, site nei territori di cui all'articolo primo della presente legge, che intendono riattivare, ricostruire impianti, attrezzature, scorte, merci, prodotti finiti e semilavorati danneggiati o distrutti, è corrisposto un indennizzo pari al 100 per cento della spesa necessaria.

Le stesse disposizioni si applicano a favore delle imprese che fossero costrette a trasferirsi a seguito dello sgombero degli abitati, purché la ricostruzione avvenga nei territori dei Comuni di cui all'articolo 4 della presente legge, o in centri diversi purché nella località prescelta per la ricostruzione della comunità nel cui territorio aveva sede l'impresa.

A favore delle imprese artigiane e commerciali che intendono associarsi in Cooperative o in Consorzi di produzione e di vendita vengono applicate tutte le agevolazioni fiscali, creditizie ed assicurative previste dalle leggi vigenti.

ART. 15.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano a favore delle imprese che intendono ricostruire impianti di natura diversa da quelli preesistenti danneggiati o distrutti, purché la ricostruzione avvenga nei territori e nei centri di cui al secondo comma dell'articolo precedente e sia garantita un'occupazione di mano d'opera almeno non inferiore a quella esistente presso il precedente impianto.

Agli aventi diritto che non intendono provvedere alla ricostruzione delle imprese nelle località di cui all'articolo 1 e all'articolo 4 della presente legge, è attribuito un indennizzo pari al 100 per cento del valore di mercato che le imprese distrutte, danneggiate o abbandonate, comprese le scorte e i prodotti semilavorati e finiti giacenti in magazzino, avevano alla data dell'8 ottobre 1963.

ART. 16.

Gli articoli 14 e 15 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono abrogati.

L'entità del danno subito da ciascuna impresa, ai fini della applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge, è accertata da una Commissione composta dai presidenti delle Amministrazioni Provinciali, dai sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, dagli intendenti di finanza, dai capi degli Uffici tecnici erariali, dai direttori degli Uffici provinciali del lavoro, dai presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura, dai rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e delle organizzazioni di categoria degli operatori economici designati dalle organizzazioni più rappresentative delle province di Belluno e di Udine.

La Commissione è presieduta dal presidente dell'Amministrazione Provinciale di Belluno.

I pagamenti delle somme previste per gli indennizzi di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge sono corrisposti dagli intendenti di finanza con propri decreti ed effettuati mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento.

Alle imprese che hanno diritto agli indennizzi di cui agli articoli 14 e 15 —primo comma — della presente legge, saranno accordati, a richiesta, anticipazioni non inferiori al 50 per cento dell'ammontare dell'indennizzo stesso; la rimanente parte verrà erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori e la liquidazione dovrà comunque avvenire non oltre 30 giorni dalla fine dei lavori medesimi.

ART. 17.

I ratei di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge, e in corso al momento dell'evento catastrofico per i finanziamenti concessi in base alle leggi speciali che prevedono incentivi a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato, sono assunti a carico dello Stato per due annualità successive all'evento.

L'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è abrogato.

ART. 18.

Ai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

ART. 19.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, è autorizzato a concedere ad istituti di credito di diritto pubblico ed a enti esercenti credito mobiliare la garanzia dello Stato per i finanziamenti di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge entro il limite di lire 4 miliardi quale primo stanziamento.

Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti tra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito per il pagamento da parte dello Stato dei ratei di cui all'articolo 17 della presente legge.

Gli articoli 18 e 19 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono abrogati.

ART. 20.

Per il pagamento delle somme previste dagli articoli 14, 15 e 16 della presente legge, è autorizzato un primo stanziamento di lire 2.700 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, in ragione di lire 700 milioni per l'esercizio 1963-64, di lire 1.000 milioni per il 1964-65, di lire 1.000 milioni per il 1965-66.

Per il pagamento dei ratei di ammortamento di cui all'articolo 17 della presente legge è autorizzata la spesa di 300 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria e commercio in ragione di lire 20 milioni per l'esercizio 1963-64 e di lire 280 milioni per l'esercizio 1964-65.

L'articolo 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è abrogato.

AZIENDE AGRICOLE

ART. 21.

L'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1964-65 per l'applicazione delle provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole ricadenti nei comuni e nelle località di cui all'articolo 1 della presente legge, danneggiate dall'evento catastrofico del Vajont.

Le disposizioni di cui al precedente comma si riferiscono anche all'indennizzo dei frutti pendenti danneggiati e distrutti.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 739 si applica anche a favore dei proprietari di fondi rustici non coltivatori diretti.

Tutti i contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, sono elevati al 100 per cento a favore delle aziende danneggiate o distrutte.

L'entità del danno subito da ciascuna azienda agricola, ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, è accertata da una Commissione composta dagli ispettori provinciali dell'agricoltura, dagli ispettori dipartimentali delle foreste competenti per territorio, dai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge e dai rappresentanti di tutte le organizzazioni delle categorie interessate ».

ART. 22.

Alla concessione e liquidazione delle somme di cui al precedente articolo provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati dipartimentali delle foreste competenti per territorio, ai quali gli interessati dovranno inoltrare domanda in carta libera entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

ART. 23.

Alle aziende agricole che a causa dell'evento disastroso sono costrette a trasferirsi, o perché i terreni non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati o a causa di erosione delle acque, o perché sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia ed altri materiali sterili, o a seguito del trasferimento della comunità è corrisposto il pagamento al 100 per cento delle spese, secondo i valori di mercato esistenti nella località prescelta per la ricostruzione dell'azienda o per la ricostruzione della comunità nel cui territorio aveva sede la azienda, occorrenti:

a) all'acquisto dei terreni secondo le categorie di precedente appartenenza;

b) alla costruzione di fabbricati, di manufatti rurali, di muri di sostegno, di strade poderali, di canali di scolo, di opere di provvista d'acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti di aziende singole ed associate secondo la consistenza precedente all'evento disastroso;

c) alla ricostituzione delle attrezzature aziendali, delle scorte vive e morte e del valore dei frutti pendenti.

Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e agli affittuari anche di beni demaniali operanti nei fondi delle aziende agricole di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 21 della presente legge.

ART. 24.

Agli aventi diritto che non intendano provvedere alla ricostituzione delle aziende agricole danneggiate dall'evento catastrofico o abbandonate a seguito dello sgombero degli abitati, è attribuito un indennizzo pari al 100 per cento del valore di mercato che le aziende avevano alla data dell'8 ottobre 1963.

Il valore venale è valutato secondo le norme di cui all'articolo precedente ed è deter-

minato dalla Commissione di cui all'articolo 21 della presente legge.

La concessione e la liquidazione delle somme di cui al precedente articolo saranno effettuate a norma di quanto disposto dall'articolo 22 della presente legge.

ART. 25.

L'articolo 22 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 è sostituito dal seguente:

« Il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad esentare fino al 31 dicembre 1965, con proprio decreto, da eminarsi in concerto con il Ministro del tesoro, dal pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia e per l'assistenza malattie, i coltivatori diretti titolari di azienda residenti nei comuni e nelle località di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare i contributi a favore degli interessati fino al 31 dicembre 1965.

A favore dei coltivatori diretti titolari di azienda residenti nei Comuni e nelle località di cui all'articolo 1 della presente legge sono estese tutte le provvidenze relative all'assistenza farmaceutica e alle spedalità di cui beneficiano i lavoratori subordinati a norma delle leggi vigenti».

LAVORATORI SUBORDINATI

ART. 26.

L'articolo 24 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori che alla data del 9 ottobre 1963, risultavano occupati alle dipendenze di terzi o di aziende distrutte o danneggiate nei Comuni e nelle località di cui all'articolo 1 della presente legge, ovvero risultavano privi di occupazione, ai lavoratori che siano rimpatriati o che siano rientrati dall'interno nei medesimi Comuni e località entro trenta giorni dalla data suindicata, ai giovani in cerca di prima occupazione anche dopo il 9 ottobre 1963, nonché ai militari che hanno usufruito di congedo speciale o esentati dal servizio militare, è concessa una indennità speciale di disoccupazione pari alla retribuzione contrattuale di fatto spettante nei Comuni anzidetti in relazione alla qualifica professionale del richiedente, comunque non inferiore a lire 2.000 giornaliera.

Ai beneficiari dell'indennità di cui al precedente comma sono anche corrisposti a carico della relativa cassa, gli assegni familiari, nonché i contributi sociali previsti dalle leggi vigenti.

Le provvidenze previste dal presente articolo sono altresì estese a favore degli appartenenti a tutte le categorie dei lavoratori non subordinati».

ART. 27

L'articolo 25 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« L'indennità speciale di disoccupazione di cui al precedente articolo è attribuita per la durata massima di un anno a decorrere dal 9 ottobre 1963 e dalla data del rimpatrio o del rientro, o dall'inizio di ricerca della prima occupazione, ed è corrisposta a rate mensili anticipate. Per i sei mesi successivi all'anno l'indennità speciale è corrisposta per il 50 per cento.

L'indennità speciale sostituisce e assorbe le integrazioni salariali e l'indennità ordinaria di disoccupazione ».

Le provvidenze previste dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, si applicano anche a favore dei lavoratori che vengono rioccupati all'estero.

ART. 28.

Ai lavoratori superstiti e agli aventi diritto dei lavoratori deceduti, già dipendenti da imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche, di trasporti, agricole danneggiate o distrutte, che per causa di forza maggiore non abbiano percepito entro 6 mesi dal 9 ottobre 1963 le indennità previste dai contratti e dalle leggi per la risoluzione del rapporto di lavoro, spetta una anticipazione della indennità fino all'80 per cento della stessa che sarà erogata dagli Uffici provinciali del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. Le predette anticipazioni saranno rimborsate agli Uffici provinciali del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale dalle imprese a norma del successivo articolo 33.

ART. 29.

Le norme relative agli infortuni sul lavoro sono estese a tutti gli effetti ai superstiti infortunati, anche se non provvisti di assicurazione, in conseguenza della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

In deroga alle leggi vigenti è corrisposto il trattamento pensionistico di vecchiaia con anticipo di 5 anni sul termine legale, nonché il trattamento pensionistico di invalidità ai lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il 31 dicembre 1964.

A favore dei superstiti è estesa gratuitamente, per un periodo di cinque anni, a partire dal 9 ottobre 1963, l'assicurazione contro le malattie. Tale disposizione si applica anche a favore dei superstiti che non risultano assicurati di fatto contro le malattie e l'assistenza gratuita è a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM).

ART. 30.

È riconosciuta la qualifica di caduto sul lavoro a tutti i cittadini in condizione professionale e non professionale nonché agli appartenenti alle forze armate dello Stato di qualunque ordine e grado, ai sacerdoti e agli appartenenti agli ordini religiosi deceduti per effetto della catastrofe del Vajont.

Le indennità spettanti sono attribuite agli aventi diritto a norma delle leggi vigenti.

L'indennità a favore degli studenti, degli scolari e delle casalinghe è commisurata a quella attribuita alla categoria dei lavoratori dell'industria.

ART. 31.

Sono assunte dallo Stato le spese occorrenti agli studenti e agli scolari superstiti che per causa di forza maggiore sono costretti a compiere gli studi fuori delle località di loro residenza.

La spesa è a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'esercizio finanziario 1964-65.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

ART. 32.

Sono a totale carico dello Stato le spese occorrenti per l'acquisto di aree da destinarsi alla costituzione di zone industriali nei territori dei Comuni compresi nel Piano Regolatore Intercomunale e nei piani regolatori di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché quelle necessarie per l'approntamento di infrastrutture, di servizi e di ogni altra opera di urbanizzazione destinati al funzionamento delle stesse zone industriali. Di queste ultime non si tiene conto nella determi-

nazione del prezzo di cessione delle aree industriali alle imprese private e agli enti pubblici che ne facciano richiesta.

Le spese di cui al comma precedente sono da iscriversi nello stato di previsione del Ministero per i lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1964-1965.

La gestione delle zone industriali di cui al presente articolo dovrà essere affidata agli enti locali (regioni, province, comuni) o a consorzi composti esclusivamente degli stessi enti. Negli organi direttivi delle zone industriali dovrà essere assicurata la presenza della minoranza.

È stabilita l'esenzione decennale dell'imposta sulla ricchezza mobile, categoria *B*, per i redditi delle piccole industrie, delle aziende artigiane, nonché delle piccole imprese commerciali di nuovo impianto derivante da ricostruzione, potenziamenti e ammodernamenti.

ART. 33.

Le provvidenze disposte dalla presente legge e da tutti i provvedimenti emanati per il disastro del Vajont del 9 ottobre 1963, non pregiudicano in alcun caso il diritto dei danneggiati (enti pubblici e privati) a conseguire l'integrale risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dalla predetta catastrofe, da chi potrà essere ritenuto responsabile di essa.

Gli enti pubblici e privati che conseguono il risarcimento dei danni patrimoniali, a norma del precedente comma, rimborseranno allo Stato, nei limiti di quanto percepito a titolo di risarcimento (con esclusione di quello per i danni non patrimoniali) tutte le somme riscosse in applicazione della presente legge e di tutti i provvedimenti emanati per il disastro del Vajont, sino alla concorrenza di $\frac{4}{5}$ delle somme stesse e sempre che esse siano state corrisposte per la stessa causale per cui è stato conseguito il risarcimento.

I responsabili inoltre risarciranno allo Stato tutta la spesa effettuata o da effettuarsi per opere pubbliche inerenti alla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, nonché per le opere previste dall'articolo 1 della presente legge, quanto esse dipendono da situazioni di danno o di pericolo comunque cagionati dall'insediamento di impianti idroelettrici.

ART. 34.

A garanzia dell'esecuzione degli obblighi previsti nell'articolo precedente e sino a quan-

do siano pendenti le azioni relative all'accertamento delle responsabilità e dell'ammontare dei danni, è sospeso il pagamento delle somme dovute dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) alla Società adriatica di elettricità (SADE) secondo quanto fissato dal decreto ministeriale del 9 maggio 1963.

Da tali somme sarà detratto l'ammontare dei risarcimenti dovuti preferendo i privati e gli Enti pubblici allo Stato.

ART. 35.

La spesa erogata dallo Stato agli enti pubblici e ai privati ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e della presente legge è eseguita a titolo di anticipazione salvo il rimborso di cui all'articolo precedente.

ART. 36.

Le deliberazioni delle Amministrazioni provinciali e comunali aventi per oggetto le materie previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457 e della presente legge, sono soggette al solo controllo di legittimità delle Giunte provinciali amministrative.

ART. 37.

La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a scontare anche dopo il protesto i titoli di credito che contengano un'obbligazione di persone che abbiano avuto imprese danneggiate o distrutte in conseguenza della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, e a far valere il relativo credito sugli indennizzi di cui alla presente legge.

La situazione soggettiva richiesta da quanto previsto dal comma precedente sarà certificata dal Comune nel cui territorio era sita l'impresa.

ART. 38.

Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate per il prossimo triennio le somme necessarie per gli ulteriori interventi in attuazione dei precedenti articoli della presente legge.

ART. 39.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.